

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari per quanto concerne il regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese

COM(86) 444 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 ottobre 1986)

(86/C 272/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

«Articolo 24

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente all'articolo 24 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, gli Stati membri applicano franchigie dall'imposta e regimi semplificati d'imposizione e riscossione dell'IVA alle piccole imprese diverse da quelle cui si applica il regime comune forfettario per i produttori agricoli;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'applicazione di questi diversi regimi e ha suggerito misure di miglioramento che permetterebbero di assicurare una maggiore convergenza di applicazione dell'IVA in tale ambito e contemporaneamente di realizzare una maggiore semplificazione della gestione dell'IVA per le piccole e medie imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 24 della direttiva 77/388/CEE è sostituito dal testo seguente:

Regime particolare delle piccole e medie imprese

1. a) Gli Stati membri applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ECU.
- b) Gli Stati membri possono applicare una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 35 000 ECU.
2. La franchigia si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e medie imprese.
3. La cifra d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 è costituita dall'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purché siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, nonché dall'importo delle operazioni esenti a norma dell'articolo 15 e dall'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d'affari.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

4. I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall'imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all'articolo 17, né possono addebitare separatamente l'imposta sulle proprie fatture o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci.

5. I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto oppure, se del caso, per l'applicazione di un regime semplificato.

6. Gli Stati membri istituiscono un regime semplificato di imposizione e di riscossione dell'imposta conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) il campo d'applicazione del regime semplificato di imposizione e riscossione dell'imposta è limitato alle imprese la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 150 000 ECU;
- b) in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, il fatto generatore dell'imposta è l'incasso del bene o della prestazione di servizi;
- c) correlativamente ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, il diritto a deduzione sorge nel momento del pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizi da parte del soggetto passivo;
- d) le disposizioni transitorie dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera d), che derogano al principio della deduzione immediata prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, primo comma, non sono applicabili;
- e) il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione annuale, fermo restando che ogni Stato membro deve adoperarsi per far coincidere la data della sua presentazione con quella degli obblighi che incombono allo stesso contribuente a titolo delle imposte dirette;
- f) il soggetto passivo deve versare acconti provvisori mensili o trimestrali pari rispettivamente ad un dodicesimo o ad un quarto dell'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto versata l'anno precedente, a meno che non ritenga, sotto la sua responsabilità, che tali acconti sono superiori all'imposta effettivamente dovuta per l'anno in corso. Egli deve effettuare una regolarizzazione in funzione dell'importo netto reale dell'imposta sul valore aggiunto che figura nella sua dichiarazione annuale versando, eventualmente, il saldo al momento della presentazione di quest'ultima. Se il saldo risulta a suo credito, lo Stato membro glielo rimborsa nel mese che segue la regolarizzazione;

g) Gli Stati membri possono stabilire, per taluni gruppi di soggetti passivi i cui acquisti presentino un'omogeneità sufficiente rispetto alla loro cifra d'affari, percentuali forfettarie per calcolare l'IVA deducibile rispetto alla loro cifra d'affari, senza però che possa derivarne uno sgravio dall'imposta. Gli Stati membri che intendono stabilire percentuali forfettarie devono informarne la Commissione in conformità della procedura di cui al paragrafo 8.

7. Uno Stato membro può essere autorizzato a mantenere:

- a) il suo regime di franchigia in vigore, a condizione che esso sia più favorevole alle piccole e medie imprese di quello previsto dai paragrafi 1-5;
- b) il suo regime semplificato in vigore, a condizione che esso sia destinato a semplificare gli obblighi dei soggetti passivi, in particolare per quanto riguarda l'imposizione e la riscossione dell'imposta, sempreché non meno favorevole alle piccole e medie imprese del regime di cui al paragrafo 6.

8. Lo Stato membro che intende adottare le misure di cui al paragrafo 6, lettera g), o conservare il suo regime particolare come stabilito al paragrafo 7, deve informarne la Commissione fornendole tutte le informazioni utili. Per quanto riguarda i dati di cui al paragrafo 6, lettera g), lo Stato membro dovrà fornire informazioni particolareggiate sui dati utilizzati per il calcolo delle percentuali forfettarie di deduzione ed in particolare il totale degli acquisti del settore economico considerato, suddiviso in funzione delle varie aliquote.

9. La Commissione informa gli altri Stati membri entro un termine di due mesi, delle misure previste dallo Stato membro conformemente al paragrafo 7 e, se lo ritiene appropriato, trasmettere al Consiglio una proposta intesa ad autorizzare dette misure. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, previo parere del Parlamento europeo.

10. L'importo della franchigia comunitaria di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l'importo della cifra d'affari di cui al paragrafo 6, lettera a), sono modificati annualmente con decisione della Commissione adottata anteriormente al 1° ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, onde mantenere il valore reale di detti importi.

11. Il controvalore dell'ECU in moneta nazionale, valido ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è fissato una volta all'anno dalla Commissione. Si applicano i tassi in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente».

Articolo 2

1. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di cui all'articolo 24 paragrafo 7, ne fanno richiesta alla Commissione entro un termine di sei mesi dall'adozione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni indispensabili per la determinazione delle risorse proprie, in particolare le informazioni sul numero dei soggetti passivi con rispettiva cifra d'affari, per le imprese che beneficiano del regime particolare applicabile alle piccole e medie imprese la cui cifra d'affari è superiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ECU.

3. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1987.

4. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che adottano per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
